

Avv. Guido Martinelli
Professore a contratto di "Legislazione sportiva"
Università di Ferrara
martinelli@martinellirogolino.it
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Ernesto Russo
Dott. Francesco Spadaro
Dott. Carmen Musuraca

Bologna, lì 07.04.2009

A tutti gli Enti in indirizzo

CIRCOLARE N. 9/A

Oggetto: annullato il decreto ministeriale sull'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti

Con sentenza depositata in data 30/03/09, il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla FIGC, nonché dalla Lega Nazionale Dilettanti della stessa Federcalcio, annullando il DPCM 16 aprile 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 152 del 1° luglio 2008) in tema di "Assicurazione obbligatoria degli sportivi". Il citato decreto è stato, pertanto, caducato e privato di ogni efficacia giuridica.

L'accoglimento del ricorso si basa sul fatto che l'atto era stato emanato previo confronto con il solo CONI e non anche con le Federazioni sportive e gli Enti di promozione, nonostante l'art. 51, comma 2 bis della L. 289/2002 prevedesse espressamente anche il loro parere. Il Collegio non è, dunque, entrato nel merito dei contenuti del decreto ma ha proceduto all'annullamento dello stesso in quanto i Ministeri competenti non hanno rispettato l'iter previsto dalla legge.

È bene rilevare, però, che tutte le polizze assicurative contratte dalle Federazioni (oltreché da DSA ed EPS) rimarranno valide sino alla naturale scadenza e ciò a prescindere dall'avvenuto rispetto o meno di quanto previsto dal decreto annullato (v. ad es. massimali).

Teniamo, inoltre, a ribadire che le Federazioni rientrano, comunque, nell'ambito di applicazione della normativa di cui al c.d. "Codice degli appalti", (d.lgs. n. 163/2006 e ss. mod.) in quanto "organismi di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 3, comma 26 dello stesso decreto. Questo, infatti, definisce come

“organismi di diritto pubblico” e quindi “stazioni appaltanti”, tutti quegli organismi che siano: a) istituiti per soddisfare esigenze di interesse generale e di carattere non industriale o commerciale; b) dotati di personalità giuridica; c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, o da altri organismi di diritto pubblico o la cui gestione sia soggetta al controllo di quest’ultimi. Sui primi due requisiti (interesse generale e personalità giuridica) non vi è alcun dubbio di sussistenza. Ed a ben vedere le Federazioni soddisfano per intero anche il terzo requisito. I due incisi indicati alla lettera c), alternativi peraltro, sussistono entrambi nella natura delle FSN in quanto è innegabile che il CONI (Ente pubblico) operi un controllo di gestione sull’attività delle FSN (approvando statuti, regolamenti, bilanci, avendo il potere di commissariale etc.); le Federazioni, inoltre, come è noto, ricevono dei contributi finanziari dal CONI. Si potrebbe obiettare che i contributi “pubblici” non costituiscono, però, la maggior parte degli introiti della Federazione ma, si badi bene, a questi vanno aggiunte anche le quote di affiliazione e tesseramento in virtù di quanto disposto dall’art. 23, 1° comma, Statuto CONI (“...hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all’ammissione e all’affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati...”). Non pare, dunque, sussistere dubbio sul fatto che alle Federazioni Sportive risulti applicabili la normativa di cui al “Codice degli appalti”.

A prescindere dalla caducazione degli effetti del decreto sull’assicurazione obbligatoria, le Federazioni continuano, pertanto, a mantenere la natura di soggetti privati i quali, però, in presenza di determinati presupposti, assumono la qualifica di organi del CONI partecipando alla natura pubblica dello stesso. Allorquando l’attività delle Federazioni è finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell’attività sportiva, le procedure dovranno comunque essere improntate al rispetto del “Codice degli appalti”.

Cordiali saluti

Prof. Avv. Guido Martinelli
